

Comune di Rottofreno

Provincia di Piacenza

www.comune.rottofreno.pc.it



Norme tecniche della classificazione acustica comunale

Approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 29 aprile 2014

Redazione:

geom. Alfio Rabeschi – Responsabile Settore Urbanistica e Ambiente

Monica Schiavi – Responsabile Ufficio Ambiente

Specifici approfondimenti elaborati con:

Donatella Papa – Responsabile Settore Sviluppo economico e S.U.A.P.

Loretta Romanini - Responsabile Ufficio Commercio

INDICE

0. PREMESSA	3
1. CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	4
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
1.3 ZONE OMOGENEE.....	5
1.3.1 Limiti di zona.....	6
1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore.....	7
1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI.....	8
1.4.1 Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali.....	9
1.4.2 Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.....	10
1.4.3 Aree aeroportuali.....	122
1.4.4 Aree Militari.....	12
1.4.5 Aree di cava.....	12
1.4.6 Piste motoristiche e autodromi.....	12
1.4.7 Attività temporanee.....	12
1.4.8 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo.....	13
1.4.9 Pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo o similari e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo con carattere della NON temporaneità.....	13
1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA.....	14
1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI.....	14
2. CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	15
2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.....	15
2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”.....	16
2.2.1 Dichiarazione sostitutiva di Documentazione di Impatto acustico.....	20
2.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO”.....	17
2.4 - CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO.....	18
3. CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	21
3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO.....	21
4. CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)	21
4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI.....	21
4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	22
5. CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	23
5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	23
5.2 STRUMENTI DI VERIFICA.....	30
5.3 NORME DI SALVAGUARDIA.....	23
5.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	24

0. PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

Il Comune di Rottofreno ha approvato la classificazione acustica del territorio comunale con Delibera di Consiglio comunale n. 38 del 29/08/2008; successivamente è stata approvata un variante con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09/03/2011 a seguito di individuazione di nuove UTO.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 “Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto” e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenete prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)
- CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

1. CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

1. · **Norme Tecniche di Attuazione**
2. · **Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee;**
3. · **Elaborati cartografici (1:5000 e 1:10000)**

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 - Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n° 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 14/01/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 09/05/2001, n° 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- D.P.R. 30/03/2004 n°142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della Legge 447/1995
- D.P.R. 18/11/98 n° 459 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- D.M. 11/12/96 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
- D.P.R. 19/10/2011 n° 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

1.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”.

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – Unità Territoriali Omogenee) e le modalità di attribuzione delle classe acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n.2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo “stato di fatto” e le campiture rigate allo “stato di progetto” secondo la destinazione urbanistica di PRG. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore, al Piano Regolatore Generale.

1.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 1);
- *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 2);
- *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	55

Tab. 3 - Valori di attenzione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE (dBA)			
		Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima.

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

1.4.1 Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Per le infrastrutture stradali di **nuova realizzazione**, i limiti d'immissione e le relative fasce di pertinenza sono riportati nella successiva tabella 5 (Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto)

Tab. 5 – Strade di nuova realizzazione

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – Autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F - locale		30				

Il proponente dell'opera di nuova realizzazione deve individuare i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

Per le infrastrutture stradali **esistenti** e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti e le relative fasce di pertinenza, i limiti d'immissione sono riportati nella successiva tabella 6 (Tabella 2 dell'Allegato 1 del Decreto)

Tab. 6 – Strade esistenti e assimilabili

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – Autostrada		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 983	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
	Cb Tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		50 (Fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F - locale		30				

Il Comune di Rottofreno ha provveduto a classificare, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 285/1992, le strade comunali di propria competenza e a recepire la classificazione di competenza provinciale. L'assetto delle infrastrutture stradali risulta così composto:

Tipo A :

- ◆ autostrada A21 (TORINO/PIACENZA)

Tipo C :

- ◆ S.P. 10R – Via Emilia
- ◆ S.P. 7 per Agazzano – VIA AGAZZANO

Tipo F : tutte le strade comunali e le restanti strade provinciali che attraversano il territorio

1.4.2 Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

1. *"A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:*

a) *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;*

b) *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*

2. *Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.*

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- *infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).*
- *infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).*

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.4.3 Aree aeroportuali

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".
- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".

Il D.M. 31/10/1997 definisce:

- i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
- Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)
- i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7).

Il D.M. 20/05/1999 definisce:

- caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5)
- criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7);

Il D.M. 03/12/1999 definisce:

- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3)
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art.4)

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati.

1.4.4 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

1.4.5 Aree di cava

Le attività estrattive sono riconducibili all'ambito delle attività a carattere temporaneo.

Tali attività si esercitano all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91, nonché dai relativi atti progettuali.

La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente PRG. Conclusasi l'attività

estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E per tornare alla classe acustica previgente.

1.4.6 Piste motoristiche e autodromi

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447” disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dalla presente classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall’art.4 dello stesso decreto.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

nuovi autodromi:

- 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
- 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

autodromi esistenti:

- 70 dBA Leq valutato per l’intero periodo 9:00 - 18:30;
- 60 dBA Leq valutato per l’intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
- 50 dBA valutato per l’intero periodo 22:00 - 6:00;
- 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall’entrata in vigore del decreto;
- 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall’entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all’installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire ai Comuni ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

1.4.7 Attività temporanee

Le attività che si esauriscono in un periodo di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito sono disciplinate “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE”.

Il Regolamento è redatto ai sensi dell’Art. 6, comma 1 della Legge Quadro 447/95, seguendo gli indirizzi dalla D.G.R. 21/01/2002, n 45 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Rientrano nella definizione di attività temporanee:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- attività agricole
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, intrattenimenti musicali, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili
- utilizzo di particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d’urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

1.4.8 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 “*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*”.

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2)

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l’attività senza causare danni all’impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L’art. 3 del decreto reca i criteri per l’applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all’esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione. Ciò è valido anche qualora sia prevista una modifica di impianti esistenti che comportino il rilascio di atti autorizzativi..

L’art. 4 indica modalità e tempi per l’adozione dei piani di risanamento.

1.4.9 Pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo o similari e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo con carattere della NON temporaneità.

All’interno di tali strutture permanenti, l’esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa.

Secondo quanto disposto dal comma 2 art. 8 della L. 447/95, per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività ivi elencate, deve essere predisposta idonea documentazione di impatto acustico da presentare contestualmente alla richiesta del permesso di costruire o dell’esercizio dell’attività, come al successivo punto 2.2.

La disciplina degli orari dei pubblici esercizi è stata liberalizzata con D.L. 06/12/2011 N. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della L. 22/12/2011 n. 214, “*nel rispetto della tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali*”; pertanto, sono fatte salve le disposizioni del presente documento.

In coerenza con quanto previsto all’art. 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227, le attività di cui all’allegato B dello stesso Decreto sono considerate a bassa rumorosità e pertanto esonerate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico. Per tali attività è prevista la presentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del modulo di autocertificazione (ALLEGATO 2) da allegare ad istanze inerenti l’esercizio dell’attività.

E’ fatta **eccezione** per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari **che utilizzino impianti di diffusione sonora** ovvero svolgano manifestazioni, intrattenimenti ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; in tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Per tali tipologie si rimanda a quanto indicato al seguente punto 2.2.

1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

a) CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

c) CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali effettuate da Enti preposti (ARPA).

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

2. CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai seguenti paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività, gli atti unici rilasciati dal S.U.A.P. ogni altro atto di assenso comunque denominato

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei)

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica.

I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per **l'assegnazione della classe acustica al comparto** (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una **Relazione di Impatto Acustico, redatta da un tecnico competente**, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico *e/o* Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)
 - densità di popolazione (abitanti/Ha)
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona)

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno che all'esterno dell'area d'intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica, secondo le modalità previste dalla L.R. 15/01.

2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995 i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla **realizzazione, alla modifica o al potenziamento** delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi (impianti di diffusione sonora ovvero svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.);
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- g) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A) o screening
- h) aree di stoccaggio e magazzini di transito, che movimentano mezzi pesanti in numero superiore a 50 al giorno;
- i) piani urbanistici attuativi (P.U.A.) prevalentemente produttivi;
- j) Insediamenti produttivi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi oppure insediati in adiacenza a zone residenziali;
- k) ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, attività di spettacolo, sale da gioco, palestre insediati in un contesto prevalentemente residenziale.

Ai sensi della L.R. 15/2001, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata contestualmente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire/ autorizzazione / altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra.

La presentazione della documentazione di impatto acustico è altresì obbligatoria in caso di modifica, potenziamento, conversione degli impianti sopraelencati.

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata prevista la presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una **Relazione di Collaudo Acustico** redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

2.2.1 Dichiarazione sostitutiva di Documentazione di Impatto Acustico

L'utilizzo di tale documentazione è prevista solamente nei casi in cui l'attività produttiva non utilizzi impianti o macchinari rumorosi, non induca significativi aumenti di traffico (allegato 1) ovvero per le attività a bassa rumorosità specificate nell'Allegato B di cui al D.P.R. 227/2011. (allegato 2), salvo quanto specificato al precedente punto 2.2.

2.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO”

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) piani urbanistici prevalentemente residenziali
- f) interventi edilizi che riguardino 2 o più unità immobiliari residenziali (anche il solo cambio d'uso senza opere) qualora l'immobile si trovi in prossimità di attività produttive o infrastrutture rumorose.

La Valutazione di Previsione di Clima Acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione di Previsione di Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite d'immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di clima acustico deve

contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti

In sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere prodotta, se richiesta dall'organo di controllo in sede di istruttoria (rilascio del permesso di costruire), una Relazione di Collaudo Acustico che certifichi la corretta esecuzione delle opere di mitigazione eventualmente adottate.

2.4 - CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art.2 della L. n. 447/1995) secondo i criteri e le modalità indicati nella DGR 673/04.

In particolare devono consentire (art. 1, comma 5 - DGR 673/04):

- a) **per l'impatto acustico**, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- b) **per la valutazione del clima acustico**, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere di cui al paragrafo 2.3.

◆ Documentazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio dell'attività.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso o dalla tipologia dell'attività svolta.

La documentazione di impatto acustico, da presentare in duplice copia, dovrà almeno contenere:

Descrizione dell'attività.

Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice:

specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata all'art. 6 del D.P.C.M. 1/3/1991, ovvero la classe di cui alla tab. A del D.P.C.M. 14/1/1997, avendo il Comune adottato tale classificazione.

Descrizione delle sorgenti di rumore:

1. analisi delle attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad esempio: indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti;
2. valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
3. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o

- discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
4. indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al pubblico all'opera in progetto.

Soggetti riceventi:

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).

Livelli esistenti e livelli previsti:

Indicazione dei livelli almeno nei seguenti punti: confine dell'insediamento, abitazioni esistenti più vicine, aree edificabili, eventuali zone protette:

1. livelli di rumore esistenti **prima** dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
2. livelli di rumore previsti **dopo** l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.

Descrizione degli interventi di bonifica:

Descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo di garantire il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica e determinazione di livelli sonori previsti in seguito alla realizzazione delle stesse.

Se necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 non fossero rispettati.

In alternativa, dichiarazione, del legale rappresentante dell'attività, di rispetto dei limiti di legge.

Elaborati cartografici:

- stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento e i relativi confini di proprietà, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso nonché la presenza di altre infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);
- planimetria orientata ed in scala adeguata dell'insediamento e della relativa area di pertinenza con indicazione delle sorgenti sonore (compresi percorsi di accesso e parcheggi) e dei ricettori;
- prospetti in scala adeguata dell'insediamento con indicazione di porte, finestre ecc.;

Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

Firma del Tecnico competente in Acustica (ai sensi della Legge n. 447/95).

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:

1. planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, gli ambienti o aree utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
2. prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
3. indicazione della classe acustica della zona;
4. indicazione, anche grafica, della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;

indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento alla rete stradale

♦ *Valutazione previsionale del clima acustico*

La **valutazione previsionale del clima acustico**, da presentare in duplice copia, dovrà almeno contenere:

1. rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti ed eventuali azioni progettuali conseguenti;
3. eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi e confronto con i limiti di accettabilità previsti per le varie destinazioni d'uso;
4. elaborati cartografici:
 - stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe;
 - planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso, nonché altre eventuali infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri (Art. 1, comma 8 – DGR 673/04).

La DGR 673/04 prevede inoltre contenuti specifici e differenziati per:

- 1) Documentazione di Previsione di impatto acustico (Capo II – DGR 673/04)
 - Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti (Art. 2 – DGR 673/04)
 - Infrastrutture stradali (Art. 3 – DGR 673/04)
 - Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (Art. 4 – DGR 673/04)
 - Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive (Art. 5 – DGR 673/04)
 - Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi (Art. 6 – DGR 673/04)
 - Particolari attività a carattere temporaneo (Art. 7 – DGR 673/04)
- 2) Valutazione previsionale del clima acustico (Capo III, Art 8 – DGR 673/04)

3. CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree di cui al capo I, paragrafo 5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette a **DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO** che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

4. CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico nei casi in cui:

- a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 Art.2 (ovvero le aree contigue non possono avere valori che si discostano di più di 5 dBA di Livello sonoro equivalente misurato secondo il DM 16 marzo 1998), a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio ;
- b) si verifica un superamento dei valori di attenzione previsti alla lettera g del comma 1 dell'Art.2 della Legge 447/95..

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai valori di attenzione).

4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

5. CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale.

Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.R.G.
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

La zonizzazione acustica dovrà inoltre essere la coordinata con i nuovi strumenti urbanistici, di cui alla Legge regionale 20/2000 e ss.mm.ii.. Secondo quanto disposto da tale Legge la pianificazione urbanistica comunale è articolata in tre distinti momenti:

- il Piano Strutturale Comunale (PRG) che definisce il livello strategico e strutturale delle scelte di pianificazione;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che sviluppa il livello regolamentare;
- Il Piano Operativo Comunale (POC) che costituisce il livello della attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio.

All'atto dell'adozione di uno dei sopraccitati strumenti urbanistici è quindi necessario fornire un quadro conoscitivo della compatibilità tra quanto disposto da questi ultimi e la zonizzazione acustica comunale.

5.2 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

5.3 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al punto 1.3.

5.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa penale e civile in materia di inquinamento acustico, chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 1.3.1 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5164,60 (art.10, comma 2 della Legge 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la Documentazione di Impatto Acustico o la Valutazione Previsionale del Clima Acustico, nei casi previsti al capo II, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, comporta il diniego del provvedimento.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, ove necessaria, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nella Relazione di Impatto Acustico, Documentazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale del Clima Acustico.

Per ogni altra valutazione si rimanda a quanto previsto in merito alle sanzioni della L. 447/95 e L.R. 15/01.

**ALLO SPORTELLO Unico per la Attività Produttive
del Comune di Rottofreno**

**DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
AI SENSI DELLA L.R. N.15/2001 E DELLA DELIBERA DI G.R. N. 673/2004.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' - Resa ai sensi art. 38 e 47 del DPR 445/00

Il Sottoscritto nato a il
residente in Via.....n..... Codice Fis
..... nella sua qualità di:
1 progettista delle opere (ove previsto)
2 ovvero del titolare dell'attività
da eseguirsi in Via..... n.

Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità in atti e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del DPR 445/2000)

Vista la legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
Vista la Legge Regionale n. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004

Con riferimento alla struttura/area localizzato in via..... al n.....ed alla attività in
esso esercitata - *nello specifico*
.....
di cui alla istanza

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta NON E' SOGGETTO alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto:

- non rientra nell'elenco del paragrafo 2.2 delle Norme tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica.
- l'attività produttiva non utilizza macchinari o impianti rumorosi
- l'attività produttiva non indurrà aumenti significativi dei flussi di traffico.

Data, _____

Firma, _____ *

- allega obbligatoriamente fotocopia di un documento d'identità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della dichiarazione.

ALLEGATO 2 (N.T.A. classificazione acustica comunale)

ALLO SPORTELLO Unico per la Attività Produttive
del Comune di Rottofreno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
Esclusione da adempimenti in materia di INQUINAMENTO ACUSTICO

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ residente in _____
via _____ in
qualità di _____ della Ditta (2) _____

con sede legale in Via _____ n° _____
frazione _____ CAP _____ Telefono _____

Codice fiscale/partita IVA _____

che svolge attività di _____

nell'insediamento di proprietà di _____

identificativi catastali :

FG.			MAPP.				SUB.			
------------	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--

sita in Via _____ n° _____

frazione _____ CAP _____ Telefono _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

- di non utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- di essere **escluso** dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in quanto attività a bassa rumorosità di cui al punto **n.** dell'Allegato B (**) del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Rottofreno,

Firma del titolare/legale rappresentante

allega obbligatoriamente fotocopia di un documento d'identità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della dichiarazione.

() Allegato B**

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1 DPR 227/2011

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici